



REPUBBLICA ITALIANA
in nome del Popolo Italiano

**LA CORTE DI ASSISE D'APPELLO DI
MILANO**

SEZIONE SECONDA

Composta dai Signori:

1 – Dott.ssa Anna CONFORTI	Presidente
2 – Dott. Fabio TUCCI	Consigliere
3 – Sig. Margherita MASTROGIACOMO	Giudice Pop.
4 – Sig. Elisa BIANCHI	Giudice Pop.
5 – Sig. Fabio Roberto FUMAGALLI	Giudice Pop.
6 – Sig. Giuseppe DEL MASTRO	Giudice Pop.
7 – Sig. Carlo Raffaele RAIMONDI	Giudice Pop.
8 – Sig. Valeria CAIELLI	Giudice Pop.

ha pronunciato la seguente

sentenza
nella causa penale
contro

MEGA ALESSANDRO, nato a Rho (MI) il 18.9.1979;

residente a Pero (MI), Via F. Cavallotti 2;

LIBERO-ASSENTE

N. 65/13 della Sentenza

N. 24/13 Reg. Gen.

N. 41215/08 R.G.N.R.

UDIENZA
del giorno

26 NOVEMBRE 2013

Addi _____
trasmesso l'estratto esecutivo
alla Procura Generale della
Repubblica di Milano

Addi _____
redatte le schede per il ca-
sellario e le comunicazioni
ai sensi della Legge Eletto-
rale.

APPELLANTE

Il Procuratore della Repubblica di Milano, nonchè l'imputato per mezzo del suo difensore avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Milano del 11.12.2009.

L'imputato era stato rinviato a giudizio per il seguente reato:

p. e p. dall'art. 575 C.P. poichè cagionava la morte di CARACCI Roberta, in particolare, si poneva alla guida del veicolo Fiat Marengo tg. BV736MK di proprietà della Società Cooperativa RLC OMNI sedente alla via Varesina 199 di Milano, in stato di alterazione psico-fisica determinato dall'assunzione nel pomeriggio della stessa giornata di sostanza stupefacente tipo hashish nonchè dopo poche ore di una compressa di Xanax – medicinale contenente principio attivo alprazolam 0,25 mg- ad effetto sedativo il cui effetto depressivo centrale e' chiaramente indicato sulle avvertenze contenute all'interno della confezione laddove si legge esplicito richiamo alla influenza negativa sulla capacità di guidare e utilizzare macchinari; ciò in guisa da accettare il rischio dell'evento realizzatosi a causa della mancata governabilità dell'autovettura da lui condotta che, percorrendo la via Ferraris del comune di Bollate con direzione Bollate, ad una velocità calcolata tra i 70 e gli 83 Km/h (e pertanto oltre il limite di 50 km/h previsto per il tratto di strada occupato nonchè con velocità non moderata con riferimento a tratto di strada percorso in ore notturne ed in avverse condizioni meteorologiche ovvero con pioggia in atto), invadeva la corsia opposta di marcia (direzione Arese) sulla quale stava regolarmente circolando ad una velocità calcolata tra i 25 e i 35 Km/h l'autovettura Fiat 500 tg AR985KD condotta da CARACCI Roberta la quale, a seguito dell'impatto, riportava lesioni dalle quali derivava la morte.

~~Fatto commesso da soggetto già recidivo nel biennio poichè colpito da sospensione della patente, per le violazioni di cui agli articoli 186/2 e 187/1 C. della strada, per aver guidato in stato di ebbrezza alcoolica e in stato di alterazione fisica e pschica da sostanze stupefacenti rimanendo coinvolto in un incidente stradale, giusto decreto n. 9658/08 emesso dal prefetto di Milano in data 1.9.2008.~~

Commesso in Milano in data 31 ottobre 2008.

Il GIP del Tribunale di Milano con sentenza emessa in data 11.12.2009 ha così deciso:
visti gli artt. 442 e 533 seguenti c.p.p.

DICHIARA

MEGA Alessandro colpevole del reato ascrittogli, commesso in Bollate il 31 ottobre 2008, diversamente qualificato il fatto ai sensi degli artt. 589 c. 1 e 3 n. 2, 61 n. 3 c.p. in relazione agli artt. 141, 142, 148, 187, e 218 c.d.s. e, ritenuta l'insussistenza della recidiva, diminuita di un terzo la pena per il rito, lo

CONDANNA

alla pena di anni 4 e 8 mesi di reclusione, nonchè al pagamento delle spese processuali e delle spese di mantenimento della custodia cautelare in carcere

Visto l'art. 29 c.p.

APPLICA

- III -

a **MEGA Alessandro** la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque

visto l'art. 29 c.p.

ORDINA

la restituzione dell'autovettura Fiat 500 targata AR985KD a CARACCI Giuseppe,
residente in Arese, via G. Di Vittorio 13/D

la restituzione del veicolo Fiat Marengo targato BV736MK alla OMNI COOP Società
Cooperativa con sede in Corsico, viale Italia 16/A

visto l'art. 240 c.p.

ORDINA

la confisca e distruzione delle compresse di XANAX in sequestro

visto l'art. 222 c. 2 cds

APPLICA

nei confronti di MEGA Alessandro la sanzione amministrativa accessoria della revoca della
patente di guida

visto l'art. 539 c.p.p.

CONDANNA

l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separato
giudizio assegnandosi sin d'ora una provvisoria provvisoriamente esecutiva di euro
70.000.

visto l'art. 541 c.p.p.

CONDANNA

l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, liquidate in
complessive euro 6.000,00 per spese, diritti ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. secondo legge.

Il dispositivo della presente sentenza sarà immediatamente depositato in cancelleria e le
parti hanno diritto di ottenerne copia.

Alla redazione dei motivi si provvederà, sussistendo le condizioni di cui al comma 3
dell'art. 544 c.p.p., non oltre il settantacinquesimo giorno da oggi.

MANDA

alla cancelleria per ogni adempimento di competenza.

La 1^a Corte di Assise d'Appello di Milano con sentenza del 1.2.2012 aveva così deciso:

Visti gli artt. 605 e 592 cod. proc. pen.

riqualificato il fatto di cui alla sentenza 11.12.2009 del GUP presso il Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 575 c.p., in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero

condanna

MEGA ALESSANDRO alla pena di anni 14. di reclusione nonché al pagamento delle spese processuali del grado e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in questo grado dalla parte civile, liquidandole in euro 3.500, oltre 12,50% per spese forfettarie, IVA e CPA.

Assegna alla stessa parte civile una provvisoria provvisoriamente esecutiva di euro 100.000.

Stabilisce in gg. 60 il termine per il deposito della motivazione.

A seguito di ricorso la Corte di Cassazione con sentenza emessa il 5.4.2013 ha così deciso:

annulla con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione del fatto e alla attenuante del risarcimento del danno; rimette la pronuncia sulle spese sostenute dalla parte civile in questo grado al giudice di rinvio, che individua in altra sezione della Corte di Assise di Appello di Milano.

Parte Civile:

Giuseppe Caracci rappr. e difeso da Avv. Guido Simonetti, Via Pepe, 20 – Venezia-Mestre

In esito all'odierna Camera di Consiglio tenutasi in assenza dell'imputato, sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Fabio Tucci, sentito il Proc. Gen. Dott. Gianni Griguolo, le Parti Civili e la Difesa;

LA CORTE



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

N. 24/2013 Reg. Gen. Ass. App.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

Intorno alle 23.30 del 31 ottobre 2008, MEGA Alessandro, alla guida dell'autoveicolo indicato in imputazione, percorrendo una via a doppio senso di circolazione, invase l'opposta corsia di marcia con velocità compresa tra 70 e 83 km/h, superiore a quella consentita di 50 km/h, nonostante la striscia continua, la scarsa visibilità e la pioggia in atto, collidendo frontalmente con la Fiat 500 condotta in direzione opposta e con velocità compresa tra 25 e 35 km/h dalla ventenne Caracci Roberta che, a seguito delle lesioni subite, decedeva pochi istanti dopo sul posto nonostante i primi soccorsi.

MEGA, per sua stessa ammissione assuntore in passato di cocaina e hashish e a quel tempo solo di hashish, era sprovvisto di patente di guida perché sospesagli per un anno con provvedimento notificato il 10 settembre 2008 a seguito dell'incidente stradale che egli causò il 9 settembre 2008 mentre era in stato di alterazione psico-fisica per aver assunto cocaina (presente nel sangue con valore superiore alla soglia di 300 ng/ml) e bevuto alcol (presenza di etanolo pari a 0,85 g/l. superiore al valore soglia di 50 g/l; v. sentenza Gip di Milano del 12 ottobre 2009 di condanna a mesi 4 di arresto ed €. 1.500 di ammenda.9

Il giorno dell'incidente, MEGA fumò nel pomeriggio "verso le 17,30" una canna di hashish e in serata "verso le 20,30" prese una compressa di Xanax da 1 mg per poter dormire quando, su segnalazione del padre che gli disse di raggiungere l'ospedale di Garbagnate perché stava morendo la madre di un amico del genitore, uscì di casa mettendosi alla guida dell'auto. L'imputato dichiarò di non ricordare ciò che era successo una volta "superato il ponte di Mazzo di Rho. Praticamente il ricordo successivo che ho è di ritrovarmi presso la Caserma dei Carabinieri". L'esame delle sue urine effettuato presso l'ospedale di Garbagnate, ove fu ricoverato a seguito dei traumi subiti nella collisione (v. referto allegato a Relazione P.G. del 3 novembre 2008), evidenziò la presenza di concentrazione di tetraidrocannabinolo e di benzodiazepine superiore alla soglia di positività.

Arrestato per omicidio colposo aggravato e tratto a giudizio per rispondere di omicidio volontario, fu giudicato con rito abbreviato e il Gip presso il Tribunale di Milano, con decisione dell'11 dicembre 2009, qualificò il fatto come omicidio colposo aggravato per aver agito nonostante la previsione dell'evento (art. 61 n. 3 c.p.) oltre che per aver condotto il veicolo con violazione delle norme della disciplina stradale e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, condannandolo ad anni 4 e mesi 8 di reclusione, con revoca della patente di guida



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

N. 24/2013 Reg. Gen. Ass. App.

e con condanna al pagamento della provvisionale in favore della Parte Civile Caracci Giuseppe di € 70.000.

L'imputato impugnò la sentenza invocando la qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 589 co. 1 c.p., con esclusione dell'aggravante del co. III n. 2 c.p., e con concessione delle attenuanti dell'art. 62 n. 6 c.p. e dell'art. 62 bis c.p. da ritenersi prevalenti, con determinazione della pena nel minimo e con concessione dei benefici di legge.

Anche il Pubblico Ministero lamentò la mancata qualificazione del fatto come omicidio volontario e in subordine con determinazione della pena principale ad anni 8 di reclusione.

Il difensore della Parte Civile Caracci Giuseppe ha proposto impugnazione insistendo, limitatamente ai soli riflessi della condanna sulla quantificazione del danno da risarcire, per la qualificazione del delitto nei termini delineati nell'originaria imputazione.

La Corte di Assise d'Appello di Milano, escluso che l'incidente fosse avvenuto per un sorpasso e addebitata l'invasione dell'opposta corsia di marcia alla perdita di controllo del veicolo a causa dell'alterazione psico-fisica dell'imputato, qualificò la condotta di MEGA in termini di omicidio volontario sostenuto da dolo eventuale, ponendo in evidenza che l'imputato, benché ammaestrato dall'incidente stradale occorsogli due mesi prima in analoghe condizioni di alterazione psico-fisica, si mise in macchina di notte, con tempo avverso, nonostante che nel pomeriggio avesse fumato dell'hashish e che in serata avesse preso un ansiolitico.

Per ciò che rileva in questa sede, la Corte di merito ha negato l'attenuante del risarcimento del danno trattandosi di *"somme versate dall'assicurazione, quindi senza alcuna sacrificio patrimoniale da parte dell'autore del fatto. Inoltre la diversa qualificazione del fatto da colposo in doloso, comporta una diversa quantificazione del danno, che sarà commisurato dal giudice civile"*.

Ha poi negato il riconoscimento delle attenuanti generiche perché l'imputato *"per il suo atteggiamento di ripetuta incoscienza in merito alle condotte di guida, evidenzia un'elevata pericolosità del suo operare. Il perseverare nell'uso di droghe e contemporaneamente nel condurre un veicolo, nel disprezzo totale delle regole, impongono una valutazione negativa, inconciliabile con il riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p."*.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

N. 24/2013 Reg. Gen. Ass. App.

Pertanto, con decisione dell'1 febbraio 2012, la Corte di Milano ha condannato MEGA ad anni 14 di reclusione (pena base anni 21, ridotti di un terzo per il rito), con nuova determinazione della provvisoria in € 100.000.

La decisione è stata impugnata da entrambi i difensori dell'imputato che hanno lamentato la violazione di legge quanto alla qualificazione del fatto in termini di omicidio volontario.

L'avv. Chiesa ha censurato il riconoscimento dell'aggravante dell'art. 589 co. III n. 2 c.p. e il mancato riconoscimento:

dell'attenuante del risarcimento del danno (per il primo giudice perché operato in modo parziale; per il secondo, perché offerto dalla società assicuratrice e non dall'imputato);

delle attenuanti generiche, nonostante il risarcimento offerto, la condotta collaborativa espressa da MEGA e la necessità di commisurare la pena al caso concreto.

L'avv. Lucibello quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante dell'art. 62 n. 6 c.p. ha rilevato che non si tenne conto dell'elevata misura del ristoro versato dall'Assicurazione a tutti i componenti del nucleo familiare della vittima;

quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non si conferì alcun valore al risarcimento versato, al buon comportamento processuale e al cordoglio e pentimento più volte manifestati ai familiari della vittima.

Con note di udienza presentate alla Corte di Cassazione il 5 aprile 2013 la difesa della Parte Civile ha posto in evidenza che l'imputato non aveva impugnato l'affermazione relativa alla sussistenza dell'aggravante dell'art. 61 n. 3 c.p. e ha insistito per la reiezione dei ricorsi della difesa perché inammissibili o infondati.

La Corte di Cassazione, con decisione del 5 aprile 2013, ha affermato che le censure difensive relative alla ricostruzione della dinamica dell'incidente stradale (causato dallo sfortunato tentativo di sorpasso, di fatto solo ipotizzato, o piuttosto alla perdita di controllo del veicolo dovuta dalle condizioni psicofisiche del suo conducente) erano inammissibili, avendo peraltro il giudice motivatamente esaminato le medesime.

Con riferimento al "*principale profilo della qualificazione del fatto*", la Corte di legittimità ha annullato la decisione della Corte di Assise di Appello perché era stato "*forzato il confine giuridico tradizionalmente tracciato tra dolo e colpa, tra volontà dell'evento (volontà dell'azione a costo di causare l'evento e quindi*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

N. 24/2013 Reg. Gen. Ass. App.

volontà – anche – del detto evento) e colpa cosciente (volontà dell'azione nella convinzione che l'evento - sia pur prevedibile - non si verificherà). Il dolo vuole l'evento (quel determinato evento) e così lo vuole il dolo eventuale, che pone in essere l'azione anche a costo di provocare l'evento (quel determinato evento).

La colpa, sia pure cosciente, no: provoca l'evento, sia pure il più grave e per la più riprovevole delle condotte, ma lo provoca per negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.”

Ciò chiarito, la Corte di legittimità afferma che tale “è esattamente il caso in esame. Alessandro MEGA non si è messo alla guida di una vettura a costo di investire e di uccidere qualcuno (tanto meno una specifica persona), ma solo per raggiungere la sua meta (l'ospedale di Garbagnate) e ciò nonostante fosse consapevole delle proprie precarie condizioni psicofisiche, dell'ora notturna e delle avverse condizioni meteorologiche; nonostante - soprattutto ... fosse anche consapevole di avere la patente sospesa e per ragioni strettamente collegate a quelle stesse condizioni psicofisiche nelle quali si era posto alla guida quella notte”.

Quanto ai restanti profili d'impugnazione, la Corte di legittimità ha affermato che *“circa il diniego delle attenuanti generiche (anche del quale il ricorrente si duole) la sentenza di appello ha congruamente motivato (sottolineando l'atteggiamento di ripetuta incoscienza del soggetto in merito alle condotte di guida, che evidenzia un'elevata pericolosità del suo operare, e il suo perseverare nell'uso della droga e, contemporaneamente, nel condurre un veicolo nel disprezzo totale delle regole).”*

La Corte ha annullato la decisione relativamente al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. perché è stato motivato facendo ricorso a *“un indirizzo risalente, superato da una giurisprudenza (cui questa Corte aderisce e intende dar seguito) che privilegia l'atto di previdenza (anche se obbligatorio) posto in essere dal soggetto che assicura il proprio mezzo o che comunque (come nel caso) adopera un mezzo che sa essere assicurato”.*

Ha quindi stabilito che *“anche al detto principio (al pari di quello affermato in ordine alla qualificazione del reato) si uniformerà il giudice del rinvio, con conseguente diminuzione della pena (su quella individuata per il reato come sopra qualificato) nella misura che riterrà opportuna”.*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

N. 24/2013 Reg. Gen. Ass. App.

Ha infine demandato al giudice del rinvio, individuato *"in altra sezione della Corte di Assise di Appello di Milano"* la pronuncia sulle spese sostenute dalla Parte Civile nel giudizio di legittimità perché solo all'esito del giudizio di rinvio si sarebbe potuto valutare la reciproca soccombenza delle parti.

All'udienza udienza l'imputato è risultato assente. Il Procuratore Generale ha richiesto la conferma della decisione di primo grado, anche con riferimento al diniego dell'attenuante dell'art. 62 n. 6 c.p., non concedibile per l'asserita intempestività dell'offerta risarcitoria. Il difensore della Parte Civile (v. conclusioni scritte depositate in udienza) ha richiesto l'accoglimento dell'appello del P.M. con riferimento all'aumento della pena da irrogare a MEGA, con vittoria di spese di lite. Il difensore dell'imputato ha concluso chiedendo, in applicazione dei principi affermati dalla Corte di Cassazione nel giudizio di legittimità, la qualificazione dell'omicidio come colposo, l'esclusione dell'aggravante dell'art. 589 co. III n. 2 c.p., il riconoscimento dell'attenuante dell'art. 62 n. 6 c.p. e la riduzione della pena. Al termine della discussione delle parti la Corte ha pronunciato il dispositivo che segue.

La Corte di Legittimità, con espressioni che non lasciano adito a possibili fraintendimenti, ha statuito che il giudice territoriale, qualificando la condotta ascritta a MEDA in termini di omicidio sostenuto da dolo eventuale, aveva *"di fatto forzato il confine giuridico tradizionalmente tracciato tra dolo e colpa"* perché *"Alessandro MEGA non si è messo alla guida di una vettura a costo di investire o di uccidere qualcuno ... nonostante fosse consapevole delle proprie precarie condizioni psico-fisiche e fosse anche consapevole di avere la patente sospesa"*. MEGA, ha concluso la Corte di Legittimità, ha *"certamente (compiuto) la più grave delle azioni colpose, ma non di meno un'azione colposa e non dolosa"*. Una volta accertato in termini non confutabili che MEGA deve rispondere di omicidio colposo per la morte di Roberta Caracci resta da acclarare, quanto alle circostanze aggravanti e attenuanti che hanno formato oggetto di pronuncia giurisdizionale nel presente giudizio, quali di esse risultino devolute alla cognizione del giudice del rinvio.

Non è devoluto alla cognizione del giudice del gravame il fatto che l'omicidio fu commesso con violazione delle norme della circolazione, trattandosi di aspetto che, pur se astrattamente inseribile all'interno della richiesta che



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

N. 24/2013 Reg. Gen. Ass. App.

chiude l'impugnazione di MEGA di "riqualificare il fatto ai sensi dell'art. 589 co. 1 c.p." (v. appello MEGA del 10.4.2010), non è sostenuto da alcuna ragione di fatto o di diritto sviluppata nell'atto difensivo che lo illustri e lo giustifichi. Tanto che, ove anche fosse enucleabile tra le richieste dell'impugnazione, la stessa risulterebbe inammissibile per violazione degli artt. 591 lett. c) in relazione all'art. 581 lett. c) c.p.p. Ove residuassero dubbi riguardo alla non devoluzione al giudice del rinvio della questione ora indicata basterebbe tener presente che la Corte di Legittimità ha cristallizzato la ricostruzione del fatto nei termini in ordine ai quali "ha motivatamente provveduto il giudice di appello". Pertanto è accertato in giudizio che MEGA causò l'incidente mortale conducendo il suo veicolo interamente nella corsia opposta al suo senso di marcia, superando la linea continua di mezzzeria, procedendo a velocità di 70/83 kmh superiore a quella consentita di 50 kmh, andatura incurante della condizioni di luce e atmosferiche, nonostante fosse sprovvisto della patente di guida perché sospesa (v. sentenza Corte di Assise d'Appello pag. 11) nei termini già diffusamente richiamati anche dal giudice di primo grado (v. sentenza Gip pagg. 12 e 13) da intendersi riportati in questa sede.

Anche la questione relativa alla sussistenza dell'aggravante dell'art. 61 n. 3 c.p. non forma oggetto del *devolutum*, perché, come correttamente rilevato dal difensore di Parte Civile nelle note depositate innanzi alla Corte di Cassazione, la difesa di MEGA non ha impugnato il punto della decisione di primo grado che ha accertato la sussistenza dell'aggravante in esame.

Del resto, a opinione della Corte, anche nel merito non residuano dubbi al riguardo.

Invero, la Corte di Cassazione ha affermato che l'aggravante della previsione dell'evento ricorre quando questo si presenti come 'altamente possibile e probabile' in riferimento alla condotta posta in essere; giudizio che il giudice di merito è chiamato a trarre tenendo presente ogni emergenza processuale (v. Cass. Sez. IV 26.2.1986 n. 12.372). Ebbene, quanto a MEGA, tutto lascia intendere che egli si trovò nella condizione di prevedere l'alta soglia di probabilità del verificarsi del sinistro stradale con coinvolgimento di danni alle persone. Infatti, appartiene alla personale pregressa esperienza dell'imputato il fatto che egli, circa 80 giorni prima di causare la morte di Roberta Caracci, e precisamente il 9 agosto 2008, postosi alla guida nonostante avesse assunto stupefacente del tipo cocaina, provocò un incidente stradale (v. sentenza del gip di Milano del 12



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

N. 24/2013 Reg. Gen. Ass. App.

ottobre 2009). Pertanto, egli non ignorava che le sostanze che incidendo sul livello di attenzione, riducendolo, limitano le capacità di conduzione del veicolo; non soltanto perché il farmaco Xanax assunto - a suo dire alle 20,30 e cioè tre ore prima dell'incidente mortale - reca espressamente tale avvertenza, ma perché egli conosceva, per aver vissuto direttamente l'esperienza, quanto profonda era la sua incapacità di guidare una volta assunte sostanze stupefacenti. Per sua ammissione, poche ore prima dell'incidente mortale, egli fumò dell'hashish, rinvenuto nelle sue urine all'esito dell'esame disposto durante il suo ricovero all'ospedale. Pertanto, un duplice ordine di considerazioni resero consapevole MEGA dell'innalzamento della soglia di probabilità di verificare un incidente stradale nelle condizioni psico-fisiche nelle quali egli, poco prima delle 23,30 del 31 ottobre 2008 decise di porsi alla guida dell'autovettura. E la conoscenza diretta dell'imputato di produrre con la sua condotta un evento dannoso che ha molta probabilità di verificarsi integra la ragione giustificatrice dell'aggravante della c.d. colpa con previsione.

A giudizio della Corte va confermata la statuizione del primo giudice che ha affermato che la condotta di MEGA è aggravata anche ai sensi dell'art. 589 co. III n. 2 c.p.

Invero, pur in presenza delle ammissioni dell'imputato riguardo all'assunzione di hashish intorno alle 17,30 e di una pastiglia di Xanax verso le 20,30, la difesa ha vigorosamente contestato che il suo assistito, al momento dell'incidente mortale avvenuto alle 23,30, fosse sotto l'effetto delle sostanze richiamate dall'aggravante della quale si discute.

Invero, il consulente della difesa, professionista d'indiscussa fama e di notorio rigore scientifico, affermò, senza mai essere seriamente smentito, che:

- il fatto che MEGA venne sottoposto solo all'esame delle urine *"consente solo di rilevare l'assunzione (di THC), senza fornire indicazioni, in particolare, in merito agli effetti ad esso ricollegabile"*;
- tenendo conto della quantitativo che l'imputato dichiarò di aver fumato e dell'orario dell'assunzione dello stupefacente, si poteva *"escludere che al momento del sinistro la sostanza stupefacente del tipo THC esplicasse ancora l'effetto che le è proprio"*;
- *"lo Xanax al momento del sinistro esplicava un'attività ridotta, in considerazione della quantità assunta e della corporatura del MEGA"*;



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

N. 24/2013 Reg. Gen. Ass. App.

- *“in definitiva le sostanze assunte da MEGA non sono state tali da provocare nello stesso uno stato di alterazione psico-fisica, incidente sulle sue capacità di abilità alla guida”* (v. relazione prof. Lodi pagg. 3 e 4).

La Corte non può condividere la prospettazione della questione nei termini illustrati dalla difesa. Infatti, per costante approdo della giurisprudenza di legittimità *“lo stato di alterazione del conducente dell’auto non va accertato attraverso l’espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo desumersi dagli accertamenti biologici dimostrativi dell’avvenuta precedente assoluzione dello stupefacente, unitamente all’apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato”* (v. Cass. Sez. IV n. 48.004 del 2009 Rv 245.798). L’indirizzo esposto è stato nuovamente affermato anche molto di recente dalla decisione della Sezione IV del 9 gennaio 2013 n. 6.995, Rv. 254.402 nella quale la Corte di Legittimità ha confermato la correttezza dell’operazione valutativa del giudice del merito che, in un caso analogo a quello in esame caratterizzato dal fatto che l’assunzione di stupefacenti emergeva dall’esame delle urine, *“ferma la indiscutibilità che il risultato delle analisi delle urine non possa costituire di per sé prova certa dell’illegittimità della condotta”*, ha affermato che *“può comunque ritenersi che la dimostrazione della guida in stato di alterazione derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti possa essere raggiunta attraverso la combinazione del risultato di dette analisi con altri elementi indiziari, costituenti indici sintomatici dell’alterazione conseguente all’uso di sostanze stupefacenti”*. Nella suddetta occasione la Corte di Legittimità non ha ommesso di porre in evidenza, con autorevole efficacia argomentativa, che quanto sopra riportato, si pone *“in perfetta assonanza con le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale la quale, affrontando il tema della legittimità dell’articolo 187 C.d.S.”* (violazione che si struttura in termini coincidenti con l’aggravante in esame n.d.r.) *“ha affermato trovarsi “in presenza di una fattispecie che risulta integrata dalla concorrenza dei due elementi, l’uno obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia giudiziaria (lo stato di alterazione), e per il quale possono valere indici sintomatici, l’altro, consistente nell’accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non è il dato quantitativo, ma gli effetti che l’assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti”* (Corte Costituzionale ord. n. 277/2004)”.
E dunque, pur tenendo conto delle condivisibili affermazioni sottoscritte dal consulente della difesa in ordine al fatto che la sola presenza dello stupefacente



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

N. 24/2013 Reg. Gen. Ass. App.

nelle urine costituisce una circostanza che non fornisce indicazioni sugli effetti ad esso ricollegabile nel soggetto risultato positivo a quell'esame, rimane fermo il fatto che la prova della guida "sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope" va ricercata nell'effetto dimostrativo combinato dell'esame biologico, anche se limitato a indicare la presenza di tracce di sostanze stupefacenti, e di altri elementi indizianti, costituenti indici sintomatici dello stato di alterazione sanzionato dalla disposizione penale.

Nel caso in esame, questi ultimi si ravvisano in primo luogo nel fatto che i carabinieri intervenuti sul luogo dell'incidente constatarono in MEGA *"uno stato di alterazione psico-fisica dovuto probabilmente all'assunzione di sostanze stupefacenti"*; tanto che, proprio per *"l'evidente stato di alterazione psico-fisica... chiedevano allo stesso di sottoporsi ad accertamenti sanitari"* (v. Annotazione Carabinieri del 3 novembre 2008; richiamata dal gip a pag. 4 della sentenza). Inoltre va ricordato che MEGA rese dichiarazioni in linea con la negativa percezione descritta dagli operanti. Infatti l'imputato dichiarò che non ricordava nulla, né in ordine alla dinamica dell'incidente mortale né tanto meno riguardo a ciò che accadde dopo. Egli riportò soltanto traumi lievi, ma ciò nonostante il suo primo ricordo fu di trovarsi presso la Caserma dei carabinieri; quindi dopo essere stato dimesso dall'Ospedale ove fu ricoverato.

Pertanto, si conclude nel senso che la conduzione del veicolo sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope ad opera di MEGA è circostanza provata da tre elementi indizianti, tutti convergenti verso il medesimo risultato e forniti di apprezzabile gravità dimostrativa della corrispondenza al vero dell'esito probatorio.

Circa il diniego delle attenuanti generiche la Corte di Cassazione ha già statuito che la *"sentenza di appello ha congruamente motivato"*.

Infine, quanto all'attenuate dell'art. 62 n. 6 c.p., si ricorderà che il Giudice di Legittimità, posto nel nulla il rilievo della Corte territoriale che aveva negato l'attenuante perché il risarcimento era stato offerto dalla Compagnia di assicurazione e non dall'imputato, ha formulato il principio di diritto - al quale il giudice del rinvio si uniforma secondo quanto stabilito dall'art. 627 co. III c.p.p. - secondo cui *"ai fini della sussistenza dell'attenuante di cui all'articolo 62 n.6 c.p. il risarcimento, ancorché eseguito dalla società assicuratrice, deve ritenersi effettuato personalmente dall'imputato tutte le volte in cui questi ne abbia conoscenza e mostri la volontà di farlo proprio"*.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

N. 24/2013 Reg. Gen. Ass. App.

La Corte di Legittimità ha aggiunto che *“anche al detto principio si uniformerà il giudice del rinvio, con conseguente diminuzione della pena su quella individuata per il reato come sopra qualificato nella misura che riterrà opportuna.”*

L'instaurazione di un diretto rapporto di causa-effetto posto dalla Corte di Legittimità tra l'applicazione del richiamato principio di diritto e la riduzione della pena, rapporto esplicitato dall'espressione *“conseguente diminuzione per il reato come sopra qualificato”* rende palese che il giudice di Legittimità ha inteso assorbiti implicitamente nel principio affermato tutti gli aspetti relativi alla sussistenza o meno dell'attenuante in parola: sia quello della tempestività del risarcimento, requisito questo ritenuto non sussistente dal P.G. - ma, a giudizio della Corte, erroneamente, perché l'offerta risarcitoria fu formalizzata all'udienza dell'11 dicembre 2009, prima che il giudice ammettesse l'imputato al rito abbreviato - sia quello dell'integrale risarcimento dei danni, ritenuto non sussistente dal giudice di primo grado, conclusione questa impugnata dai difensori di MEGA.

Pertanto residua al giudice del rinvio soltanto il compito di determinare la misura della riduzione della pena prodotta dall'attenuante in parola.

Va rilevato, però, che il principio di diritto declinato dalla Corte di Legittimità in ordine alla sussistenza dell'attenuante non incide sulla valutazione relativa alla fondatezza o meno delle pretese civili azionate in giudizio trattandosi di questione di portata diversa e più ampia rispetto all'accertamento della sussistenza della circostanza attenuante. Invero, la domanda introdotta dalla Parte civile comporta la valutazione della condotta umana costituente reato come fatto produttivo di danni e, in caso positivo, dà luogo alla conseguente determinazione della misura degli stessi sulla base di un accertamento anch'esso in fatto.

Tale precisazione consente di evitare un possibile fraintendimento.

Non ritiene questa Corte che il riconoscimento dell'attenuante in questione - necessitato ex art. 627 c.p.p. - comporti l'automatica reiezione delle pretese ulteriori della Parte civile con conseguente revoca delle statuizioni civili della sentenza di primo grado che, pur tenendo conto dell'offerta in danaro trattenuta dalla Parte civile a titolo di acconto (v. verbale udienza dell'11 dicembre 2009), ha condannato l'imputato al pagamento di una provvisoria di €. 70.000.

Invero, il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione non investe il presupposto di fatto che il Gip ha ritenuto carente negando il riconoscimento dell'attenuante.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

N. 24/2013 Reg. Gen. Ass. App.

Residua a questa Corte, conseguentemente, il potere\dovere di operare quella valutazione traendo le necessarie conseguenze in ordine al perdurare o meno di pretese risarcitorie che siano conseguenza del fatto dannoso e che, azionate dalla Parte civile, si assumono non integralmente soddisfatte.

In tale ambito si collocano certamente i danni morali da determinarsi tenendo conto delle indicazioni delle c.d. tabelle milanesi (al 2009 gli importi medi liquidati in favore del genitore per la morte del figlio variarono tra €. 150.000 e €. 300.000) che costituiscono costante indice di riferimento nelle liquidazioni del danno e alle quali anche la difesa di MEGA si è riferito per introdurre le valutazioni relative alla misura del danno da risarcire a tale titolo (v. appello MEGA pag. non numerata).

A giudizio della Corte, a tale proposito va conferito rilievo alla giovanissima età di Roberta Caracci ed alle peculiari circostanze del fatto, espressive di un livello di colpa prossimo al dolo eventuale, fattori che indubbiamente incidono sensibilmente sulla misura del dolore causato ai congiunti, collocando il danno morale nel settore più elevato del compasso valutativo sopra riportato. Va confermata la statuizione civile relativa alla condanna del pagamento della provvisoria che il gip ha fissato in €. 70.000.

Con riguardo alla sanzione da infliggere a MEGA bisogna tener conto che la sentenza di primo grado è stata impugnata anche dal Pubblico Ministero che ha invocato l'aumento della quantità di pena da infliggere all'appellante (v. appello del P.M. del 9 aprile 2010). Tale circostanza rende non operante il divieto della *reformatio in peius* che caratterizza la decisione delle impugnazioni proposte soltanto dall'imputato.

I parametri valutativi della sanzione che sono stati richiamati dal primo giudice, congiunti al particolare grado di riprovevolezza della condotta di MEGA, ripetutamente incorso in sconosciute conduzioni di veicoli, tenuta poco dopo aver assunto prima hashish e poi una sostanza inibente delle funzioni di controllo; condotta incurante del provvedimento che lo aveva privato dell'autorizzazione alla guida, comporta la necessità di fissare la pena da porre a base del calcolo in misura superiore al valore edittale mediano di anni 6 e mesi 6, indicandola in anni 8 di reclusione. Tale misura s'incrementa di anni 1 per l'aggravante dell'art. 61 n. 3 c.p. e va ridotta di mesi 9 per la circostanza dell'art. 62 n. 6 c.p. Tale attenuante neutralizza quindi la più gran parte dell'aumento deciso per l'aggravante dell'art. 61 n. 3 c.p. che nel presente caso assume un apprezzabile rilievo perché è



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

N. 24/2013 Reg. Gen. Ass. App.

espressione della nitida previsione che MEGA, persona esperta della sua incapacità di guida in condizioni di limitato controllo, ebbe con riguardo all'alta probabilità che egli potesse provocare eventi lesivi dell'integrità fisica degli utenti della strada. La pena finale di anni 8 e mesi 3 di reclusione va ridotta di un terzo per il rito adottato e quindi sino ad anni 5 e mesi 6. Conseguentemente, le pene accessorie di legge stabilite dal giudice di primo grado sono sostituite da quelle indicate nel dispositivo che segue.

La Corte di Legittimità ha demandato al giudice del rinvio la decisione sulle spese affrontate dalla Parte Civile per quel grado.

A giudizio della Corte in favore di tale parte privata non va liquidato alcun importo per quel grado del giudizio perché si è concluso con la reiezione delle richieste di Parte civile di qualificazione del delitto in termini di omicidio volontario e d'insussistenza dell'attenuante dell'art. 62 n. 6 c.p., rivestendo l'opposta richiesta dell'appellante di riconoscimento delle attenuanti generiche, anch'essa respinta dalla Corte di Cassazione, una questione di poco rilievo nell'economia generale dell'impugnazione.

Al contrario, l'imputato va condannato a rilevare la Parte civile dalle spese della presente fase processuale effetto del rinvio deciso dalla Corte di Cassazione; fase conclusa con il sostanziale accoglimento della domanda della Parte civile già deciso in primo grado. La liquidazione ha tenuto conto della nota depositata e dei parametri di legge che presidiano la determinazione degli importi dovuti per gli onorari dei difensori.

S'intendono confermate le anche le restanti statuizioni decise a carico di MEGA con la sentenza del primo giudice.

P.Q.M.

Letto l'art. 627 c.p., decidendo a seguito di annullamento con rinvio dalla Corte di Cassazione sugli appelli proposti avverso la sentenza del Gip presso il Tribunale di Milano in data 11 dicembre 2009 dal Pubblico Ministero, dalla Parte Civile e dall'imputato MEGA Alessandro,

In Parziale Riforma

della predetta decisione, ferma restando la qualificazione giuridica del fatto ai sensi degli artt. 589 co. I e III n. 2, 61 n.3 c.p. in relazione agli artt. 141, 142, 148, 187 e 218 C.d.S., riconosciuta l'attenuante dell'art. 62 n. 6. c.p.,

Ridetermina



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

N. 24/2013 Reg. Gen. Ass. App.

la pena inflitta a MEGA in anni 5 e mesi 6 di reclusione;

Applica

a MEGA le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai Pubblici Uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena principale;

Conferma

nel resto e

Condanna

MEGA alla rifusione delle spese procurate alla Parte Civile per il presente grado del giudizio che liquida in complessivi €. 3.549,80 di cui €. 549,80 per spese, oltre Iva e cpa.

Indica in giorni 45 il termine per il deposito della motivazione.

Milano 26 novembre 2013

Il Consigliere Est.

Fabio Tucci

Il Presidente

Anna Conforti

Depositato in Cancelleria
CORTE ASSISE APPELLO DI MILANO

oggi 3 - DIC 2013

IL CANCELLIERE
GIUSEPPE ZEGRINO

CORTE D'APPELLO DI MILANO

Prenotato a debito (n. 2216/13 mod. 23.88),
ai sensi dell'art. 12, 2° comma D.P.R. 113/2002,
contributo unificato pari a € 660,00
nei confronti dell'imputato MEGA ALESSANDRO
condannato al risarcimento del danno alla parte
civile CARACCI GIUSEPPE
Milano, 5.6. DIC. 2013

IL CANCELLIERE
FUNZIONARIO CAJIZIARI
VICEDIRETTORE SANTINO

Addi 22.2.14 proposto ricorso per
cassazione da Avv. CHIESTA
più motivi contestuali.